

n. ~~4~~ /2023r.g.



**Tribunale Ordinario di Chieti**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice, dott. Francesco Turco, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.7.2024, letti gli atti e i documenti allegati,

**osserva**

il sig. ~~Francesco Turco~~ ha proposto opposizione successiva all'esecuzione dolendosi del difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità del credito in capo alla ~~Spv~~ Spv, cessionaria della ~~Banca~~ Banca – il Banco Di ~~Chieti~~ e dell'inesistenza del titolo esecutivo in quanto la somma è stata conferita in deposito cauzionale e non svincolata con atto avente medesima forma.

Ha, ancora, lamentato la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario per violazione degli artt. 1325, 1346, 1283, 1284, 117 IV comma de d.lgs. n. 385 nonché dell'art. 6 della Delibera Cicr 9/2/2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR del 4.3.2003.

Si duole, infine, della nullità parziale del contratto di mutuo per la pattuizione di un TAEG usurario in violazione della legge 108/1996 – art. 644 c.p., applicazione dell'art. 1815 c.c.

Si è costituita ~~SPV s.r.l.~~ SPV s.r.l. e per ~~essa~~, ~~SPV s.p.a.~~ SPV S.p.A., insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Ad una cognizione meramente sommaria, tipica della presente fase, fatto salvo ogni più opportuno approfondimento nell'eventuale fase di merito del giudizio, l'istanza di sospensione appare fondata.

A prescindere dalla possibile non divisibilità di quanto affermato da Cass. 12007/2024, rimane il fatto che la predetta sentenza ha statuito che l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa

sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo.

Ebbene, di tale ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), non si rinviene traccia.

Ne consegue che, ribadita ogni riserva in ordine alla divisibilità o meno della pronuncia della Cassazione testè citata, ragioni di prudenza inducono a sospendere l'esecuzione.

Stante la sopravvenienza della sentenza rispetto all'esecuzione, l'orientamento non consolidato e la sua opinabilità, le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

- 1) sospende l'esecuzione;
- 2) fissa termine perentorio al 21.10.2024 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

3) compensa le spese di lite.

Si comunichi

Chieti, 20/07/2024

Il Giudice dell'Esecuzione

*Dott. Francesco Turco*